

0005

STUDIO LEGALE E NOTARILE BAGGI

CP 1571, VIA A. GIOVANNINI 13, CH-6710 BIASCA

TEL: 091 873 09 20 (4 linee)
dalle 09.00 alle 11.30
dalle 15.00 alle 17.00
FAX: 091 873 09 29
E-MAIL: studiobaggi@qlmb.ch


CHE-108 104 603 IVA
CCP N. 65-1152-6

Avv. LUCA BAGGI, NOTAIO
Avv. MATTEO BAGGI, NOTAIO

Iscritti nel registro degli avvocati del Cantone Ticino

Raccomandata

Lodevole
Pretura del distretto di Leventina
6760 Faido



Biasca, 28 marzo 2019
B0062987 MB /ld

Memoriale conclusivo

che presenta la spettabile

IvanBus Sagi, Personico

(patrocinata dallo studio legale Baggi, Biasca)

nell'ambito della causa incarto **SE. 2018.5** promossa dal signor

[REDACTED]

(rappresentato dal sindacato UNIA, Bellinzona).

Fatti e diritto

1. Il signor [REDACTED] ha sottoscritto un contratto di lavoro con la IvanBus Sagi nel gennaio del 2016 (doc. A). Il rapporto di lavoro è durato sino alla fine settembre del 2017 dal momento che il signor [REDACTED] ha inoltrato nel mese di giugno dello stesso anno una formale disdetta (doc. B).
2. Durante la permanenza alla dipendenze della ditta convenuta il signor [REDACTED] non ha mai reclamato per la retribuzione percepita. Solamente nel corso del mese di luglio del 2018, e meglio oltre 9 mesi dopo la partenza dalla ditta, il convenuto ha chiamato in causa l'ex datore di lavoro rivendicando una pretesa di oltre fr. 20'000.-. Fallito l'obbligatoro tentativo di conciliazione il signor [REDACTED] ha dato avvio alla procedura che qui ci occupa.
3. Come emerge dalla documentazione agli atti durante il periodo di permanenza presso la ditta convenuta il signor [REDACTED] ha regolarmente percepito un bonifico di € 1700.- (doc E).
Ritenuta l'adesione della ditta convenuta al contratto collettivo di lavoro negli auto-trasporti del Canton Ticino il signor [REDACTED] ha rivendicato a far tempo dal 1 gennaio 2017 il salario previsto da detto contratto, e meglio l'importo mensile netto di fr. 4132.99. Ritenuto un cambio euro/franchi di 1/1.10 il signor [REDACTED] ha preteso l'importo di fr. 20'366.87.
4. In primo luogo viene contestata l'applicabilità del contratto collettivo di lavoro a far tempo dal 1° gennaio 2017.

Come emerge dalla domanda di adesione agli atti (doc. 12) la stessa è stata sottoscritta dalla qui convenuta il 17 maggio 2017. Conformemente a quanto chiaramente

te precisato nel terzo capoverso dello stesso modulo d'adesione il contratto collettivo entra in vigore "dopo l'approvazione da parte della CPC".

Orbene la domanda di adesione che qui ci occupa è stata approvata il 22 maggio 2017 e non può pertanto esplicare effetti retroattivi; questo anche se del tutto arbitrariamente la stessa commissione paritetica cantonale indica il contrario in calce al doc. 12.

Ne discende che il minimo salariale può essere applicato alla presente fattispecie al più presto a far tempo dal 22 maggio 2017.

La convenuta contesta pure la classe salariale rivendicata dal signor Micco. In effetti ritiene che non siano dati i presupposti per considerare gli anni di servizio, del resto non comprovati, accumulati presso precedenti datori di lavoro

5. Indipendentemente da quanto precede le pretese formulate dal signor Micco dovranno essere integralmente respinte avendo in realtà lo stesso già percepito più di quanto previsto nel citato contratto collettivo di lavoro. In questo contesto risultano particolarmente esplicite le testimonianze dei colleghi di lavoro dell'istante Boris Posavec, Maurizio Taragni e Massimo Barlassina sentiti in occasione dell'udienza del 7 febbraio 2019.

Il quadro uscito dalla testimonianza unanime delle persone qui sopra indicate è estremamente chiaro. Nell'ambito di viaggi turistici organizzati per gruppi asiatici tramite operatori attivi a livello internazionale la ditta di trasporti, nel caso specifico la qui convenuta, mette a disposizione il torpedone con l'autista. L'agenzia che si occupa dell'organizzazione concreta del viaggio, d'intesa con la ditta di trasporti, garantisce dal canto suo all'autista una remunerazione fissa calcolata in base ai giorni di lavoro ed al numero di persone trasportate. Questa remunerazione fissa - che non ha nulla a che vedere con la mancia che le persone trasportate lasciano direttamente all'autista al termine di un viaggio se particolarmente soddisfatte dal trattamento riservato loro - costituisce parte integrale del salario dell'autista motivo per